



# I.T.C.S. Primo Levi - Bollate

*Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing -  
Chimica Materiali - Biotecnologie Sanitarie - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico -  
Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo Scientifico opz. Sportivo - Corsi IeFP*

Via Varalli 20 - 20021 Bollate (MI) - Tel. 023505973 – 023506465  
C.F. 80155410154 - C.M. MITD330007 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica : UF3J6K  
Email : [mitd330007@istruzione.it](mailto:mitd330007@istruzione.it) - P.E.C.: [mitd330007@pec.istruzione.it](mailto:mitd330007@pec.istruzione.it)  
Sito Web : [primolevibollate.edu.it](http://primolevibollate.edu.it)

Circ. n. 207

Bollate, 1 aprile 2022

Al personale docente e ATA  
A tutti gli studenti e alle loro famiglie  
Al D.S.G.A.  
Al Sito Web dell'Istituzione scolastica  
Atti

## **Oggetto: Trasmissione decreto ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022**

Si porta a conoscenza di tutta la comunità scolastica l'avvenuta pubblicazione del D.M. n. 82 del 31.03.2022, di cui è parte integrante il **Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.**

Si portano all'attenzione di tutti alcuni punti salienti, invitando tutto il personale ad una lettura attenta del documento, che si allega.

### **Misure di sicurezza**

L'art. 9 del D.L. 24 marzo 2022, al co. 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.

In particolare, nelle istituzioni scolastiche, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane **raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Rimane altresì suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, **l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Rimangono consentiti **l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2.**

Durante gli ingressi e le uscite, nonché **durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi**, laddove le condizioni di contesto lo consentano, **alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.**

### **Gestione dei casi di positività**

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;  
Al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza.

### **Educazione fisica e palestre**

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante aerazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

### **Disabilità e inclusione scolastica**

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.

Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, "sia consentito loro ... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

### **Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado – Indicazioni per le attività nei laboratori**

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa **l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.** (...)

### **Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)**

Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

### **Viaggi di istruzione e le uscite didattiche**

L'articolo 3 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede **"la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive"**.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di

svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico  
Elisabetta Boselli**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/93